

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI

(Omissis)

TITOLO VI

Dei servizi radioelettrici

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

(Omissis)

Art. 314 - Servizi radioelettrici - Ricadono sotto il presente titolo le radiodiffusioni nonché le trasmissioni, emissioni e ricezioni effettuate a mezzo di onde radioelettriche, escluse quelle destinate ad integrare le reti telefoniche e telegrafiche ad uso pubblico.

Art. 315 - Stazione radioelettrica - Si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto.

Art. 316 - Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato - Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

Art. 317 - Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare - Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della Marina mercantile, il quale per lo svolgimento di tale esercizio, si avvale della esistente organizzazione delle stazioni radiocostiere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente art. 19. Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa.

Art. 318 - Licenza di esercizio - Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 319 - Norme tecniche per gli impianti - Tutti gli impianti in concessione o altrimenti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente ad apparecchiature omologate o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 320 - Importazione definitiva di materiali radioelettrici - L'importazione da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi e materiali radioelettrici può essere assoggettata a speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonché i paesi per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati con un decreto del Ministro delle poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le finanze.

Art. 321 - Elenchi dei concessionari - La pubblicazione, sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione anche gratuita di elenchi o guide generali dei concessionari dei servizi radioelettrici e i supplementi di elenchi o guide sono esclusiva competenza dell'Amministrazione. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata. Si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 247.

CAPO II

Concessioni di stazioni radioelettriche ad uso privato

Sezione I - Concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato

Art. 322 - Condizioni per il rilascio della concessione - L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli artt. 213 e 214.

Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche dall'estero, di radiotrasmissioni di informazioni, notizie e fotografie giornalistiche, commerciali e di borsa.

Titolari della concessione possono essere esclusivamente organi di stampa quotidiana o periodica, agenzie o uffici di informazioni, rappresentanze diplomatiche, organizzazioni di radio-diffusione o di televisione.

Art. 323 - Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato - I canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche di cui alla presente sezione sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il corrispondente mezzo trasmissivo della Amministrazione o dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse fornita dal gestore, dedotta una equa quota per rimborso di spese di impianto e di manutenzione.

I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per i collegamenti radio a sussidio di attività che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone.

Art. 324 - Interconnessione - Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento.

È in ogni caso vietata la possibilità di interconnessione in qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.

Art. 325 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri - La concessione per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui all'art. 322 del presente decreto può essere accordata dall'Amministrazione, previo parere favorevole dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, ad aziende o istituzioni o enti non in possesso del requisito della nazionalità italiana previsto dall'art. 186 del presente decreto a condizione di reciprocità da parte degli Stati esteri di appartenenza.

La concessione è accordata per un periodo non superiore ad un anno, salvo rinnovo.

Sezione II - Concessioni alle rappresentanze diplomatiche straniere

Art. 326 - Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità - La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordata, a condizioni di reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

Analoga concessione può essere accordata agli enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazione analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

Art. 327 - Condizioni per il rilascio della concessione - La concessione di cui al precedente articolo, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, può essere accordato in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscrivere dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

- a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri paesi;
- b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
- c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
- d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di telecomunicazioni in Italia;
- e) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione o revocarla;
- f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezioni o a controlli da parte delle autorità di quel paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione, che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.

Art. 328 - Istanza per il rilascio della concessione - Per il rilascio della concessione di cui all'articolo 326, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

La concessione è rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

Art. 329 - Revoca delle concessioni - Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione.

Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio in casi di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Sezione III - Concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore

Art. 330 - Stazioni di radioamatore - L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente decreto e nel relativo regolamento.

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso dei codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale e osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustificano l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

Art. 331 - Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

- a) per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunità economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;
- b) nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.

Art. 332 - Validità delle concessioni - Canoni - La concessione per l'impianto e l'esercizio, di stazioni di radioamatore è valida cinque anni, salva la facoltà di rinnovo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il titolare della concessione è tenuto al versamento di un canone annuo nella misura stabilita dal regolamento.

Art. 333 - Autorizzazioni di ascolto - Con le modalità stabilite con il regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.

Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.

Sezione IV - Concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza

Art. 334 - Riserve di frequenza - Impieghi consentiti - Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

- 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
- 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;
- 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
- 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;
- 5) per telecomandi dilettantistici;
- 6) per ricerca persone con segnali acustici;
- 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
- 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), sempreché risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare

comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:

a) le prescrizioni tecniche alle quali gli apparecchi da impiegare debbono corrispondere, relative anche alle antenne esterne, alle quali gli apparecchi possono collegarsi.

Non è ammesso l'uso di antenne direttive;

b) i limiti massimi di potenza;

c) le caratteristiche del contrassegno da applicare sui singoli apparecchi per attestarne la avvenuta omologazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del presente decreto.

I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della CEE ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attività professionali o economiche per il cui svolgimento è consentito, a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti.

Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione di più apparecchi, nonché l'uso di medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n. 8), familiari del concessionario.

La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una relazione di base.

La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività nell'uso delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.